

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 maggio 2023, n. 52.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2023, N. 25

Al capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Definizioni e ambito di applicazione».

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «delle sezioni da I a VI del presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»;

alla lettera *b*), le parole: «regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

alle lettere *d*), *g*), *h*), *i*), *j*) e *k*), le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858»;

alla lettera *p*), dopo le parole: «all'articolo 210 del» sono inserite le seguenti: «codice delle assicurazioni private, di cui al»;

alla lettera *q*), le parole: «di risoluzione, liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «di risoluzione o di liquidazione»;

alla lettera *r*), dopo le parole: «lettere *t*) e *cc*), del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

alla lettera *s*), le parole: «l'ente» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto» e le parole: «regolamento (UE) 575/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 575/2013»;

alla lettera *t*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014»;

dopo la lettera *v*) è aggiunta la seguente:

«*v-bis*) «stabiliti in Italia»: i soggetti aventi sede legale, succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «delle sezioni da I a VI del presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dei capi I, II, III e V del presente decreto»;

alla lettera *d*), dopo le parole: «ai sensi dell'ordinamento italiano» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani»;


la lettera *h*) è soppressa;

al comma 2, le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858».

La partizione: «Sezione I» è sostituita dalla seguente: «Capo II».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze o dagli ulteriori soggetti».



All'articolo 4:

al comma 1:

dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

«*c-bis*) prevengono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione»;

alla lettera *e*), le parole: «della Consob» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente» sono aggiunte le seguenti: «o con le ulteriori modalità determinate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *g*)».

All'articolo 9:

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «integrazione di altri» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 10:

al comma 2, le parole: «a quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «alle modalità di tenuta previste».

All'articolo 12:

al comma 3:

alla lettera *b*), le parole: «e all'ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «e relative all'ammontare»;

alla lettera *c*), le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle quali»;

al comma 6:

alla lettera *a*):

al numero 1), dopo le parole: «quando applicabili» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al numero 3), le parole: «la classe e comparto» sono sostituite dalle seguenti: «la classe e il comparto»;

al numero 4), dopo le parole: «all'emissione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla lettera *b*), numero 4), le parole: «la classe e comparto» sono sostituite dalle seguenti: «la classe e il comparto»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazioni sull'emissione nel registro».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «prescritte del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «prescritte dal presente decreto»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono:

a) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione;

b) l'integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli strumenti finanziari digitali di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di titolo idoneo».

All'articolo 14:

al comma 2, primo periodo, le parole: «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera *b*)»;

al comma 3, le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858» e dopo le parole: «revoca, sospensione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «Salvo ove» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto», le parole: «anche quando» sono sostituite dalla seguente: «anche» e dopo le parole: «possono essere controllati» è inserita la seguente: «esclusivamente».

La partizione: «Sezione II» è sostituita dalla seguente: «Capo III».

All'articolo 18:

al comma 4, le parole: «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo».

All'articolo 19:

al comma 2, al primo periodo, le parole: «regolamento (UE) 909/2014» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 909/2014» e, al secondo periodo, le parole: «valuta il rispetto delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «è concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti»;

al comma 3, le parole: «all'IVASS» sono sostituite dalle seguenti: «all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)».

All'articolo 20:

al comma 2, le parole: «se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10» sono sostituite dalle seguenti: «previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 6»;

al comma 3, lettera *d*), dopo le parole: «eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28» sono aggiunte le seguenti: «, comma 2, lettera *e*)»;

al comma 4:

alla lettera *a*), le parole: «capitale iniziale» sono sostituite dalle seguenti: «un capitale iniziale», le parole: «società italiane» sono sostituite dalle seguenti: «società con sede legale in Italia» e dopo le parole: «Stato membro» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea»;

alla lettera *b*), le parole: «o da una società» sono sostituite dalle seguenti: «o di una società»;

la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:


«*c*) i requisiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3»;

al comma 5, dopo la parola: «requisiti» è inserita la seguente: «ulteriori».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera *g*), dopo le parole: «altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28» sono aggiunte le seguenti: «, comma 2, lettera *o*)»;

al comma 5, dopo le parole: «nella strategia di transizione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.



All'articolo 23:

al comma 2, lettera *c*), le parole: «a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relativi agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione e» sono soppresse e la parola: «assicurare» è sostituita dalle seguenti: «ad assicurare».

All'articolo 24:

al comma 1, dopo le parole: «gli esponenti» è inserita la seguente: «aziendali» e le parole: «requisiti onorabilità» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di onorabilità»;

al comma 2, le parole: «dei controlli interni e ICT» sono sostituite dalle seguenti: «per i controlli interni e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole: «Il collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo che svolge la funzione di controllo» e le parole: «gli atti, o i fatti,» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti o i fatti».

Nella sezione II, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis. (Disciplina antiriciclaggio) — 1. I responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera *a*) è abrogata;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e *trust* di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *ee*), del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale».

La partizione: «Sezione III» è sostituita dalla seguente: «Capo IV».

All'articolo 27:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «ai responsabili del registro» sono soppresse;

la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) la Consob è competente per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori»;

al comma 3:

alla lettera *a*), le parole: «nei confronti dei» sono sostituite dalle seguenti: «con riguardo ai»;

alla lettera *b*), le parole: «nei confronti dei responsabili del registro diversi» sono sostituite dalle seguenti: «con riguardo ai responsabili del registro e agli emittenti diversi» e le parole: «7-sexies, 8» sono sostituite dalle seguenti: «7-sexies e 8»;

al comma 7 è aggiunto, in fine, seguente periodo: «La medesima sanzione si applica nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 17 che controllano i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali o che offrono tale servizio ai titolari degli strumenti finanziari digitali».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 2:

alla lettera *a*), le parole: «alla sezione I» sono sostituite dalle seguenti: «al capo II»;

dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) includere nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto quelli di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera *c*), del TUF, e le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile»;

la lettera *b*) è soppressa;

la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

«*g*) prevedere le ulteriori modalità per la determinazione della giornata contabile rilevante ai sensi dell'articolo 7 e adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11»;

alla lettera *h*), le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858»;

alla lettera *i*), le parole: «dalla Sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «dal capo III»;

alla lettera *l*):

all'alinea, le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse quelle»;

al numero 3), le parole: «requisiti previsti dagli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «dai requisiti previsti dallo stesso articolo 24»;

al comma 3, la parola: «*d*),» è soppressa, le parole: «*n*), *o*)» sono sostituite dalle seguenti: «*n*) e *o*),» e le parole: «alla lettera *l*)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2, lettera *l*),».

La partizione: «Sezione IV» è sostituita dalla seguente: «Capo V» e, alla relativa rubrica, le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858».

All'articolo 29:


le parole: «regolamento (UE) 858/2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858».

La partizione: «Sezione V» è sostituita dalla seguente: «Capo VI».

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera *a*):



al numero 1), le parole: «comma 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3»;

al numero 3), le parole: «nonché delle relative disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dalle relative disposizioni»;

alla lettera *b*), le parole: «nonché delle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dalle disposizioni»;

alla lettera *c*), dopo le parole: «14, comma 2,» è inserita la seguente: «e»;

al comma 3, le parole: «Agli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti»;

al comma 4, le parole: «regolamento (UE) 909/2014» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 909/2014», le parole: «alle SIM» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di intermediazione mobiliare (Sim)» e le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858»;

al comma 5, le parole: «195, 195-bis» sono sostituite dalle seguenti: «195 e 195-bis» e le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi terzo e quarto».

La partizione: «Sezione VI» è sostituita dalla seguente: «Capo VII».

All'articolo 32:

al comma 1, dopo le parole: «in un elenco provvisorio» sono aggiunte le seguenti: «, se in possesso dei requisiti e secondo la procedura previsti dall'articolo 20»;

al comma 2, le parole: «Comitato Fintech» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato FinTech», le parole: «le Autorità indicano» sono sostituite dalle seguenti: «le suddette autorità indicano», le parole: «dalle Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «dalle autorità medesime» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi».

La partizione: «Sezione VII» è sostituita dalla seguente: «Capo VIII».

La partizione: «Sezione VIII» è sostituita dalla seguente: «Capo IX».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 605):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele FITTO e dal Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI (Governo MELONI-I) il 17 marzo 2023.

Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 21 marzo 2023, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 29 marzo 2023, il 5, il 12, il 13, il 18, il 19 e il 20 aprile 2023.

Esaminato in Aula e approvato il 26 aprile 2023.

Camera dei deputati (atto n. 1115):

Assegnato alla VI Commissione (Finanze), in sede referente, il 26 aprile 2023, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla VI Commissione (Finanze), in sede referente, il 2 e il 3 maggio 2023.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente l'8 maggio 2023.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 65 del 17 marzo 2023.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

23G00060

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle Province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c*) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022 il territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle Province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza, è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale

